

CIRCOLARE SETTEMBRE 2020

Prossime scadenze:

- **16 settembre 2020:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 settembre 2020:** ripresa dei versamenti fiscali e previdenziali sospesi er emergenza Covid-19;
- **16 settembre 2020:** trasmissione all’Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2020;
- **25 settembre 2020:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di agosto per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 settembre 2020:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di agosto per i soggetti privi del registratore telematico.

Servizi Professionali Srl

I versamenti sospesi: la ripresa al 16 settembre

Il Decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020) è intervenuto nuovamente sulla proroga dei versamenti di ritenute, addizionali, IVA e contributi di marzo, aprile e maggio oggetto di sospensione ad opera dei precedenti D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") e, da ultimo dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio").

L'intervento, si presume l'ultimo della serie, in realtà non è un nuovo slittamento della data di scadenza, ma, piuttosto, un frazionamento degli importi dovuti con piani di rateazione molto più diluiti nel tempo.

Infatti, si introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati:

- per **il 50%** in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo **a partire dal 16 settembre 2020;**
- per **il restante 50%**, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 gennaio 2021.**

Potenziato il credito d'imposta locazioni: estensione a giugno

Il decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) è intervenuto potenziando il credito d'imposta affitti (ex art. 28 del decreto "Rilancio" D.L. 34/2020). In particolare è stato disposto che:

- ◆ non sono tenuti a rispettare il tetto di 5 milioni di euro di ricavi le strutture alberghiere, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Ricordiamo che la regola generale prevede che possano godere del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda solo i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto "Rilancio" ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- ◆ viene estesa di un mese la durata temporale dell'agevolazione, aggiungendo, a favore di tutte le tipologie di imprese e professioni, il mese di giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il mese di luglio.

Il contributo a fondo perduto per ristoranti e negozi

Il cosiddetto decreto "Agosto", D.L. n. 104/2020, ha prorogato per la filiera della ristorazione e per le attività commerciali dei centri storici alcuni contributi a fondo perduto già previsti dal decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77).

Servizi Professionali Srl

I ristoratori che hanno registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai 3/4 rispetto a quello dei mesi da marzo a giugno 2019, viene previsto un contributo per l'acquisto di prodotti alimentari.

Ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici con elevata presenza turistica, il contributo spetta, invece, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il bonus ha lo scopo di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività di ristorazione ed è diretto a ridurre lo spreco alimentare, destinato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Le risorse finanziarie stanziare sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO:

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
- 56.29.10 (mense),
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),

che risultano già in attività alla data di entrata in vigore del Decreto legge (14 agosto 2020).

I soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l'erogazione del contributo secondo le **modalità che saranno fissate con un successivo decreto.**

Utilizzabile dal 16 settembre il credito d'imposta per la moneta elettronica

A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall'art. 22 del collegato alla Manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni **in misura pari al 30% delle commissioni addebitate** relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il credito d'imposta **è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che nell'anno d'imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.**

Servizi Professionali Srl

Dal 1° luglio ridotto a 2.000 euro il limite all'uso di contante

Il Decreto fiscale 2020 ha ulteriormente ritoccato il limite pagamento contanti. Più nel dettaglio, per effetto delle modifiche apportate all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 dall'art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge il 19 dicembre 2019, n. 157:

- **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021:** il limite all'utilizzo del contante passa da 2.999,99 euro a **1.999,99 euro**;
- **dal 1° gennaio 2022:** tale limitazione viene ulteriormente ridotta da 1.999,99 euro a **999,99 euro**.

Al riguardo, si ricorda che il trasferimento in contanti superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.

È però perfettamente lecito pagare parte in contanti e parte in assegno, purché il contante sia inferiore al tetto massimo consentito.

Con il progressivo abbassamento della soglia sui contanti vengono contestualmente abbassate anche le relative sanzioni minime edittali per le relative infrazioni.

Nella violazione, si ricorda, sono coinvolti **entrambi i soggetti** che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che "subisce l'azione", in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

L'art. 18, comma 1, lett. b) del D.L. n. 124/2019 introduce il nuovo comma 1-ter dell'art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 ai sensi del quale "per le violazioni commesse e contestate **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a **2.000 euro**. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a **1.000 euro**".

Norme in ambito del lavoro contenute nel D.L. n. 104/2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

Il provvedimento – entrato in vigore il 15 agosto – introduce le seguenti novità:

- uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l'obiettivo di stimolare crescita e occupazione (viene finanziato esclusivamente il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa di una favorevole conclusione della trattativa sul recovery fund);
- prolungamento per un massimo di 18 settimane complessive dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa

Servizi Professionali Srl

integrazione in deroga previsti per l'emergenza Covid-19:

a) per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020;

b) per le aziende che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020;

- possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale (al contempo, è stata abrogata la cd. proroga automatica dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato duale, sospesi causa Covid-19);
- proroga di ulteriori due mesi della Naspi e della DIS COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
- introduzione di nuove indennità per alcune categorie di lavoratori, quali gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza Covid-19 e per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio (€ 1.000); prevista, poi, un'indennità di € 600 per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi;
- conferma della sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e per GMO, differenziate in base alle condizioni soggettive aziendali (tali disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa);
- introduzione di un nuovo incentivo occupazionale, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Vengono, infatti, escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ovvero, trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.